

Allegato “A”

STATUTO

dell’ASSOCIAZIONE CROSSING DIALOGUES

ART. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituita un’Associazione senza fini di lucro con la denominazione di “CROSSING DIALOGUES.”

Art.2 DURATA

La durata dell’Associazione è stabilita al 31/12/2050.

Art. 3 SEDE

L’associazione ha sede legale in Roma, Via Gaetano Sacchi n.16 00153.

Il Consiglio Direttivo può, all’occorrenza, procedere all’istituzione di sedi secondarie in Italia e all’estero.

Art. 4 NATURA, CARATTERE E SCOPI

4.1) L’associazione “CROSSING DIALOGUES” ha lo scopo di promuovere ogni attività che faciliti l’integrazione tra aree culturali e/o disciplinari al fine di migliorare la qualità dell’assistenza socio-sanitaria di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, o di componenti collettività estere, per quanto riguarda gli aiuti umanitari.

4.2) L’Associazione è apolitica e apartitica e senza fini sindacali e di lucro. Si amministra e determina i suoi programmi ed iniziative in completa autonomia e si atterra ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative.

4.3) L'Associazione opera nel settore socio-sanitario assistenziale. La sua attività si delinea nelle seguenti aree:

1. Attività di sostegno e facilitazione allo sviluppo dell'autonomia psico-fisica e sociale delle persone in situazione di disagio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, familiari, sociali e/o culturali. In particolare intende lavorare per il miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria di persone per le quali sono utili trattamenti multidisciplinari e integrati (es. malattie neurologiche e stati di sofferenza psichica);
2. Iniziative informative e/o formative rivolte alla popolazione o a sue componenti finalizzate a:
 - la promozione della salute;
 - il miglioramento della qualità dell'assistenza globale a soggetti disagiati (promuovendo il superamento delle visioni parziali e specialistiche al fine di favorire un approccio umano e integrato del soggetto sofferente);
 - la lotta alla stigmatizzazione ;
 - l'integrazione dei gruppi sociali e dei singoli in situazioni disagiate e a rischio di esclusione (per migliorare, in particolare,

la qualità dei percorsi di assistenza all'integrazione dei migranti, tenendo conto delle specificità culturali).

4.4) L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere le attività che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni e fondazioni, ovvero la pubblicazione di materiale informativo, di riviste e/o materiale didattico finalizzati a favorire il raggiungimento dei propri scopi sociali.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

Art. 5 SOCI

Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dall'assemblea. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il contributo previsto per l'annualità 2007 è stabilito in € 50.00.

I soci possono essere sia cittadini italiani che stranieri.

Sono soci: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e coloro i quali, avendone i requisiti, previa

domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

Possono essere inoltre soci: le persone fisiche o giuridiche che s'interessano e partecipano alla vita ed all'attività dell'Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All'attribuzione delle qualifiche di soci provvede il Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili, dai rimborsi derivanti da convenzioni.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte nei quali la quota non sarà rivalutabile.

Art. 7 RENDICONTO ANNUALE

Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Il Consiglio direttivo entro 90 gg dalla fine dell'esercizio, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, entro 120 gg dal termine dell'esercizio, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

Art. 8 AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;

Art. 10 CARICHE ELETTIVE

Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci in regola con l'iscrizione. Per tutti gli associati o

partecipanti maggiori di età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria:

- deve essere convocata entro 120 gg dal termine dell'esercizio;
- è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- delibera sulla relazione del Presidente;
- delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;
- conferisce, a mezzo del voto, le cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria:

- viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;

- è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- può apportare modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.

Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche.

Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.

La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante lettera spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. E' ammessa la convocazione anche per e-mail. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, eletti dall'assemblea dei soci;

- dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- elegge: il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;
- delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;
- amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione nella misura che verrà fissata dal Regolamento;
- redige ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo e stabilisce la quota sociale;
- formula il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell'associazione.

Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.

Il Segretario, se nominato: redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.

Art.13 RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera.

Si decade dalla qualifica di socio: quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali annuali.

Sulla decadenza decide il Consiglio Direttivo.

Art. 14 SCIoglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.

In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 Settembre 2000 (in G.U. n.229 del 30 settembre 2000) salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f della norma citata.

Art. 15 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Roma, 16 novembre 2007

Firmato per approvazione

Massimiliano Aragona

Ilana Bahbout

Daniela Cardillo

Alessia Pizzimenti